

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 1476/86 della Commissione, del 15 maggio 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 1
- Regolamento (CEE) n. 1477/86 della Commissione, del 15 maggio 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 3
- Regolamento (CEE) n. 1478/86 della Commissione, del 15 maggio 1986, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva ..... 6
- \* **Regolamento (CEE) n. 1479/86 della Commissione, del 15 maggio 1986, che completa l'allegato B del regolamento (CEE) n. 771/74 relativo alle modalità concernenti l'aiuto per il lino e la canapa ..... 9**
- Regolamento (CEE) n. 1480/86 della Commissione, del 15 maggio 1986, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 28 aprile al 4 maggio 1986 10
- \* **Regolamento (CEE) n. 1481/86 della Commissione, del 15 maggio 1986, relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rivelamento dei prezzi di taluni altre qualità di carcasse ovine nella Comunità ..... 12**
- \* **Regolamento (CEE) n. 1482/86 della Commissione, del 15 maggio 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 3717/85 che stabilisce alcune misure tecniche e di controllo relative alle attività di pesca delle navi battenti bandiera del Portogallo nelle acque della Spagna ..... 21**
- \* **Regolamento (CEE) n. 1483/86 della Commissione, del 15 maggio 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 3718/85 che stabilisce alcune misure tecniche e di controllo relative alle attività di pesca delle navi battenti bandiera della Spagna nelle acque del Portogallo ..... 23**

★ Regolamento (CEE) n. 1484/86 della Commissione, del 15 maggio 1986, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia .....	25
Regolamento (CEE) n. 1485/86 della Commissione, del 15 maggio 1986, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia .....	26
Regolamento (CEE) n. 1486/86 della Commissione, del 15 maggio 1986, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nell'alimentazione degli animali .....	27
Regolamento (CEE) n. 1487/86 della Commissione, del 15 maggio 1986, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi .....	29
Regolamento (CEE) n. 1488/86 della Commissione, del 15 maggio 1986, recante sospensione della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per gli alimenti composti a base di cereali per gli animali .....	33
★ Regolamento (CEE) n. 1489/86 della Commissione, del 15 maggio 1986, che deroga, a titolo temporaneo, a talune disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico e (CEE) n. 2315/76 relativo alla vendita di burro d'ammasso pubblico .....	34
Regolamento (CEE) n. 1490/86 della Commissione, del 15 maggio 1986, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	35

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

86/163/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 9 aprile 1986, recante rifiuto dell'approvazione di un programma relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari in Danimarca, in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio .....	36
---	----

86/164/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 9 aprile 1986, relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel 1984 nella Repubblica federale di Germania, conformemente alle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE del Consiglio .....	37
--	----

86/165/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 9 aprile 1986, recante approvazione di una modifica del programma per il miglioramento delle condizioni di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli nei Paesi Bassi in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio .....	41
--	----

86/166/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 9 aprile 1986, recante approvazione di una modifica al programma per il settore delle carni suine in Danimarca, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio .....	42
---	----

86/167/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 9 aprile 1986, recante approvazione di una modifica del programma relativo al miglioramento delle condizioni di commercializzazione del bestiame e di trasformazione dei prodotti di origine animale in Scozia in applicazione del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio .....	43
---	----

86/168/CEE :	
* Decisione della Commissione, del 9 aprile 1986, recante approvazione di un nuovo programma relativo al settore delle carni suine e industrie connesse in Irlanda, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio .....	45
86/169/CEE :	
* Decisione della Commissione, del 9 aprile 1986, recante approvazione di un addendum al programma relativo al settore delle sementi e dei materiali di moltiplicazione del Land Baviera, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio .....	46
86/170/CEE :	
* Decisione della Commissione, del 9 aprile 1986, relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie nel 1985 nella Repubblica federale di Germania, conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio .....	47
86/171/CEE :	
* Decisione della Commissione, del 9 aprile 1986, recante approvazione di un addendum al programma relativo alla commercializzazione dei prodotti orticoli in Danimarca, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio .....	49
86/172/CEE :	
* Decisione della Commissione, del 9 aprile 1986, recante approvazione di un programma relativo al settore delle sementi in Danimarca, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio .....	50
86/173/CEE :	
* Decisione della Commissione, del 9 aprile 1986, recante approvazione di una modifica al programma regionale per l'Irlanda del Nord, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio .....	51
86/174/CEE :	
* Direttiva della Commissione, del 9 aprile 1986, che fissa il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti composti destinati al pollame .....	53
86/175/CEE :	
* Decisione della Commissione, del 9 aprile 1986, recante approvazione di un programma relativo al settore delle sementi e dei materiali di moltiplicazione del Land Renania-Palatinato, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio .....	55
86/176/CEE :	
* Decisione della Commissione, del 9 aprile 1986, recante approvazione di un addendum al programma relativo alla commercializzazione del lino in Francia, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio ...	56
86/177/CEE :	
* Decisione della Commissione, del 9 aprile 1986, relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie nei Paesi Bassi, conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio .....	57

---

#### Rettifiche

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1191/86 della Commissione, del 23 aprile 1986, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi (GU n. L 107 del 24.4.1986) .....	58
Rettifica del regolamento (CEE) n. 1282/86 della Commissione, del 30 aprile 1986, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi (GU n. L 114 dell'1.5.1986) .....	58
Rettifica del regolamento (CEE) n. 1362/86 della Commissione, del 6 maggio 1986, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi (GU n. L 118 del 7.5.1986) .....	59

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1476/86 DELLA COMMISSIONE**

**del 15 maggio 1986**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1355/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 720/86 della Commissione<sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 14 maggio 1986;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 720/86 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 1986.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 65 del 7. 3. 1986, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 15 maggio 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	8,11	176,96
10.01 B II	Frumento duro	31,61	224,23 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	46,32	163,05 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	41,18	166,05
10.04	Avena	80,34	162,65
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	153,45 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	—	0
10.07 B	Miglio	41,18	53,17 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	—	163,60 <sup>(4)</sup>
10.07 D I	Triticale	(7)	(7)
10.07 D II	Altri cereali	—	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	26,89	263,28
11.01 B	Farine di segala	80,38	242,90
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	62,83	361,39
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	26,24	281,54

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1477/86 DELLA COMMISSIONE**

**del 15 maggio 1986**

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1355/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2160/85 della Commissione<sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 14 maggio 1986;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati negli allegati.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 11.

## ALLEGATO I

al regolamento della Commissione, del 15 maggio 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza dal Portogallo

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		5	6	7	8
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		5	6	7	8	9
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

## ALLEGATO II

al regolamento della Commissione, del 15 maggio 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		5	6	7	8
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	2,33	2,39	5,13
10.01 B II	Frumento duro	0	3,81	3,81	8,51
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	3,26	3,35	7,20

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		5	6	7	8	9
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	4,15	4,25	9,13	9,13
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	3,10	3,18	6,82	6,82
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1478/86 DELLA COMMISSIONE****del 15 maggio 1986****che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1201/85<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/85<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/85, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 435/85<sup>(9)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano<sup>(10)</sup>,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78<sup>(11)</sup>, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva<sup>(12)</sup>, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della

situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, per quanto concerne la Turchia e i paesi del Magreb, è necessario non pregiudicare l'importo addizionale da determinare in conformità degli accordi tra la Comunità e detti paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 12 e 13 maggio 1986 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfetariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

*Articolo 2*

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 1986.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU n. L 124 del 9. 5. 1985, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

<sup>(6)</sup> GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 2.

<sup>(7)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

<sup>(8)</sup> GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

<sup>(9)</sup> GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

<sup>(11)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

<sup>(12)</sup> GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---

## ALLEGATO I

## Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	78,00 <sup>(1)</sup>
15.07 A I b)	80,00 <sup>(1)</sup>
15.07 A I c)	60,00 <sup>(1)</sup>
15.07 A II a)	91,00 <sup>(2)</sup>
15.07 A II b)	95,00 <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia: di 11,48 ECU/100 kg (\*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, la Tunisia e il Marocco: di 12,69 ECU/100 kg (\*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(\*) Questi importi potranno essere maggiorati di un importo addizionale da determinarsi tra la Comunità e i paesi terzi in questione.

<sup>(2)</sup> Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

<sup>(3)</sup> Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

## ALLEGATO II

## Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	17,60
07.03 A II	17,60
15.17 B I a)	40,00
15.17 B I b)	64,00
23.04 A II	4,80

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1479/86 DELLA COMMISSIONE****del 15 maggio 1986****che completa l'allegato B del regolamento (CEE) n. 771/74 relativo alle modalità concernenti l'aiuto per il lino e la canapa**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 771/74 della Commissione, del 29 marzo 1974, relativo alle modalità concernenti l'aiuto per il lino e la canapa<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 421/86<sup>(4)</sup>, comprende un allegato B, nel quale figura l'elenco delle varietà di canapa; che le varietà elencate in tale allegato beneficiano di un aiuto in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70;

considerando che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, occorre completare il suddetto allegato B per tener conto delle varietà di canapa utilizzata in questi Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 771/74 sono aggiunte le varietà « Delta — Llosa » e « Delta — 405 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1986/1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 92 del 3. 4. 1974, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 26.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1480/86 DELLA COMMISSIONE****del 15 maggio 1986****che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 28 aprile al 4 maggio 1986**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1347/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito<sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2187/85 della Commissione, del 31 luglio 1985, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione, concesso nel Regno Unito, viene riscosso sulle carni e preparazioni ottenute da animali che hanno beneficiato di tale premio, al momento della loro spedizione verso gli altri Stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi;

considerando che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2187/85, gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio del Regno Unito sui prodotti indi-

cati nell'allegato di detto regolamento vengono fissati ogni settimana dalla Commissione;

considerando che è pertanto opportuno fissare gli importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 28 aprile al 4 maggio 1986,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86, gli importi da riscuotere per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2187/85 che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 28 aprile al 4 maggio 1986, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 28 aprile 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 76.

## ALLEGATO

Importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 28 aprile al 4 maggio 1986

(in ECU per 100 kg peso netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo
1	2	3
ex 02.01 A II a) e ex 02.01 A II b)	Carni di bovini adulti, fresche, refrigerate o congelate :	
	1. Carcasse, mezzene e quarti detti compensati	26,26474
	2. Quarti anteriori e busti	21,01179
	3. Quarti posteriori e selle	31,51769
	4. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	21,01179
	bb) Pezzi disossati	35,98269
ex 02.06 C I a)	Carni di bovini adulti, salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	1. non disossate	21,01179
	2. disossate	29,94180
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carni o frattaglie di bovini adulti :	
	aa) non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte :	
	11. contenenti in peso l'80 % o più di carni bovine, escluse le frattaglie ed il grasso	29,94180
	22. altri	21,01179

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1481/86 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 1986

relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rivelamento dei prezzi di taluni altre qualità di carcasse ovine nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 882/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4 e l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4, del regolamento (CEE) n. 1837/80, il prezzo constatato sui mercati rappresentativi della Comunità deve essere il prezzo calcolato in base ai prezzi rilevati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di carcasse ovine, fresche o refrigerate, tenendo conto sia dell'importanza di ogni categoria, sia della consistenza relativa del patrimonio ovino di ciascuno Stato membro ;

considerando che, poiché sul mercato vengono commercializzati in prevalenza agnelli, l'esperienza ha dimostrato che la determinazione dei prezzi di mercato può essere effettuata in condizioni ottimali facendo riferimento al prezzo di mercato degli agnelli di età inferiore ai 12 mesi ;

considerando che il prezzo constatato sui mercati rappresentativi della Comunità può essere stabilito a livello della media dei prezzi dei prodotti in questione, rilevato sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro ; che tale media deve essere ponderata mediante i coefficienti che esprimono la consistenza relativa del patrimonio ovino di ciascuno Stato membro ;

considerando che il prezzo constatato sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro può essere stabilito al livello della media ponderata dei prezzi constatati in un determinato periodo nello stesso Stato membro, in un'identica fase di commercializzazione ; che detta ponderazione deve essere effettuata mediante coefficienti che riflettano l'importanza relativa di ciascuna categoria nell'ambito delle offerte sul mercato ;

considerando che il prezzo constatato sul mercato si basa sui prezzi delle carcasse, IVA esclusa, senza che siano autorizzate deduzioni per altri oneri ;

considerando che i prezzi di mercato dovrebbero essere constatati per il « peso morto » come definito nella deci-

sione 82/958/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1982, che fissa le disposizioni di attuazione relative alle indagini statistiche sul patrimonio ovino e caprino da effettuare a cura degli Stati membri<sup>(3)</sup> ; che, tuttavia, si dovrebbe consentire di non utilizzare questa definizione per le carcasse di agnelli giovani di peso compreso fra 9 e 16 kg per poter in questo modo tener conto di talune pratiche di mercato in base alle quali le carcasse intere, commercializzate con la testa e le frattaglie, hanno un valore commerciale superiore ;

considerando che in taluni Stati membri detti prezzi si riferiscono ai prezzi per gli animali vivi ; considerando che detti prezzi devono quindi essere convertiti applicando coefficienti appropriati ; che, tuttavia, nelle regioni in cui per determinare il peso della carcassa vengono valutati i singoli capi, detta conversione potrebbe basarsi su tale valutazione ;

considerando che è d'uopo designare il mercato o i mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro sulla base dell'esperienza acquisita negli ultimi anni ; che inoltre, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, è opportuno prendere in considerazione la media aritmetica o, se necessario, ponderata dei costi registrati sui vari mercati ;

considerando che occorre stabilire una serie di norme per il rilevamento dei prezzi ;

considerando che, a seguito soprattutto di disposizioni di ordine veterinario o sanitario, gli Stati membri potrebbero essere indotti ad adottare misure aventi ripercussioni sui corsi ; che, in tale ipotesi, non è sempre giustificato, in sede di rilevamento del prezzo sul mercato, prendere in considerazione i corsi che non rispecchiano la normale tendenza del mercato ; che è quindi opportuno prevedere taluni criteri che consentano alla Commissione di tener conto di tale situazione ; che, analogamente, a causa di situazioni eccezionali o per il carattere stagionale dell'offerta non è possibile procedere al rilevamento dei prezzi e occorre quindi stabilire alcuni criteri per tener conto di questa situazione ;

considerando che il comitato di gestione per gli ovini e i caprini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

<sup>(1)</sup> GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 82 del 27. 3. 1986, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 386 del 31. 12. 1982, pag. 43.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### Articolo 1

Il prezzo delle carcasse ovine sui mercati rappresentativi della Comunità, di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, è uguale alla media, ponderata mediante i coefficienti fissati nell'allegato I, dei prezzi delle carcasse di agnello rilevate sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro o, per quanto concerne il Regno Unito, di ciascuna regione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80.

#### Articolo 2

1. In ogni Stato membro il prezzo delle carcasse di agnelli fresche o refrigerate, constatato su ciascun mercato rappresentativo, è uguale alla media, ponderata mediante i coefficienti che esprimono l'importanza relativa di ciascuna categoria, dei prezzi constatati per tali categorie durante un periodo di sette giorni in una stessa fase del commercio all'ingrosso. Detto prezzo sarà calcolato in base ai prezzi di mercato, IVA esclusa.

I prezzi di mercato saranno rilevati in relazione al « peso morto » ai sensi della decisione 82//958/CEE della Commissione. Tuttavia, per le carcasse di agnelli di peso compreso fra 9 e 16 kg e conformemente alle normali pratiche commerciali, i prezzi possono essere rilevati prima dell'eviscerazione e dell'ablazione della testa.

Se i prezzi vengono rilevati sulla base del peso vivo, ai prezzi per chilogrammo di peso vivo si applica un coefficiente massimo di conversione di 0,5.

Tuttavia, nei casi in cui è prassi normale vendere la carcassa con la testa e le frattaglie, per gli agnelli di peso vivo compreso fra 16 e 28 kg si applicherà un coefficiente massimo di 0,58.

Tuttavia, nelle regioni in cui il rilevamento dei prezzi si basa sulla valutazione individuale del peso delle carcasse degli agnelli, la conversione verrà effettuata in base a tale valutazione.

Per i mercati tenuti più volte durante il periodo di sette giorni di cui sopra, il prezzo di ogni categoria è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato.

Quando esistono più mercati rappresentativi in uno Stato membro :

a) il prezzo constatato in tale Stato membro è uguale alla media, ponderata mediante coefficienti che esprimono l'importanza relativa di ciascun mercato o di ciascuna categoria, dei prezzi constatati sui suddetti mercati; tuttavia, in mancanza di informazioni, i prezzi registrati sui mercati rappresentativi di tale Stato membro sono

determinati tenendo conto in particolare degli ultimi corsi conosciuti ;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, il prezzo di ciascuna categoria è uguale alla media aritmetica o, se necessario, ponderata mediante coefficienti che esprimono l'importanza relativa di ciascun mercato per la categoria in questione, dei prezzi constatati per tale categoria sui mercati rappresentativi dello stato membro in questione.

2. Nell'allegato II sono indicati :

a) i mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro,  
b) le varie categorie delle carcasse di agnello ;  
c) i coefficienti di ponderazione e di conversione di cui al paragrafo 1.

3. Nell'allegato III sono indicate le definizioni delle categorie di cui al paragrafo 2, lettera b).

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano al Regno Unito distintamente per le regioni 5 e 6.

#### Articolo 3

1. Gli Stati membri la cui produzione di carni ovine supera le 200 t/anno comunicano alla Commissione, non oltre il giovedì di ogni settimana e per ogni mercato, i prezzi delle categorie e le medie dei prezzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, constatati durante la settimana precedente il giorno della comunicazione.

2. Tuttavia, il Regno Unito, per quanto concerne la regione 5, comunica alla Commissione :

a) in conformità del paragrafo 1, la rilevazione provvisoria dei prezzi constatati, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, del regolamento (CEE) n. 1837/80 ;  
b) entro un termine di quindici giorni a decorrere dalla suddetta comunicazione, il prezzo di mercato risultante dalla rilevazione definitiva di tali prezzi, ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 9 del suddetto regolamento.

3. Entro gli stessi termini, gli Stati membri, di cui al paragrafo 1, comunicano alla Commissione i prezzi disponibili per le pecore e, per quanto possibile, quelli delle altre categorie non contemplate all'articolo 2.

#### Articolo 4

1. Qualora uno o più Stati membri adottino, specie per motivi d'ordine veterinario o sanitario, misure che incidono sulla normale evoluzione dei prezzi constatati sui rispettivi mercati, la Commissione può :

— non tener conto dei prezzi constatati sul mercato o sui mercati in questione,  
— ovvero prendere in considerazione gli ultimi prezzi constatati sul mercato o sui mercati in causa prima dell'applicazione delle suddette misure.

2. Qualora, per circostanze eccezionali o per cause inerenti il carattere stagionale dell'offerta, non sia possibile rilevare i prezzi su un mercato o sui mercati rappresentativi di uno Stato membro, la Commissione può prendere in considerazione gli ultimi prezzi constatati sul mercato o sui mercati in causa prima dell'evento di cui sopra.

3. Nel caso in cui le situazione descritte ai precedenti paragrafi 1 e 2 dovessero mantenersi tali per due settimane consecutive, la Commissione può decidere di non tener conto temporaneamente dei corsi del mercato o dei

mercati in causa per il rilevamento dei prezzi nonché di ridistribuire temporaneamente la o le rispettive ponderazioni.

*Articolo 5*

Il regolamento (CEE) n. 2657/80 della Commissione <sup>(1)</sup> è abrogato.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

*ALLEGATO I*

**COEFFICIENTI CHE SERVONO PER IL CALCOLO DEL PREZZO CONSTATATO SUI MERCATI RAPPRESENTATIVI DELLA COMUNITÀ**

Belgio	0,1 %
Danimarca	0,1 %
Repubblica federale di Germania	1,5 %
Spagna	20,9 %
Francia	14,3 %
Grecia	12,4 %
Irlanda	3,2 %
Italia	13,4 %
Lussemburgo	—
Paesi Bassi	1,1 %
Portogallo	3,8 %
Regno Unito	28,0 %
Irlanda del Nord	1,2 %
	<hr/>
	100 %

<sup>(1)</sup> GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 1.

## ALLEGATO II

ELEMENTI PRESI IN CONSIDERAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEI PREZZI  
CONSTATATI SUI MERCATI RAPPRESENTATIVI DELLA COMUNITÀ

## A. BELGIO

1. <b>Mercati rappresentativi :</b>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
Sint-Truiden	70 %
Gent	30 %
2. <b>Categoria :</b>	
Agnelli extra	100 %

## B. DANIMARCA

1. **Mercati rappresentativi :** Danimarca.

Il prezzo constatato su questo mercato è il risultato della media ponderata dei prezzi constatati nei seguenti centri di quotazione :

	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
Jutland, Skive	12,8 %
Celebrity, Esbjerg	11,9 %
FNK, Ålborg	36,3 %
Kreaturslagteriet, Vest	7,3 %
Dalko, Aarhus	8,6 %
Tulip, Nyborg	2,0 %
Københavns Eksportslagteri	20,3 %
Henry Nielsen, Aggersund	0,8 %

2. **Categorie :**

Lam Ekstra	33,3 %
Lam 1. Kvalitet	66,7 %

## C. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

1. **Mercato rappresentativo :** Repubblica federale di Germania.

I prezzi constatati su questo mercato sono il risultato della media ponderata dei prezzi constatati nelle seguenti regioni :

	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
Baviera	32 %
Renania settentrionale-Vestfalia	61,7 %
Bassa Sassonia	3,6 %
Saarland	2,7 %

2. **Categoria :**

Carni di agnello da ingrasso	100 %
------------------------------	-------

## D. SPAGNA

1. <b>Mercati rappresentativi :</b>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
Albacete	12 %
Barcellona	10 %
Madrid	10 %
Medina del Campo	14 %
Talavera de la Reina	14 %
Valencia	4 %
Zafra	20 %
Saragozza	16 %
2. <b>Categoria :</b>	
Corderos	100 %

## E. FRANCIA

## 1. Mercati rappresentativi :

	<i>Coefficienti di ponderazione</i>	
	Gennaio-giugno	Luglio-dicembre
a) Mercato di Rungis	25 %	25 %
b) Mercati regionali :		
Parigi	15,0 %	15,0 %
Limoges	22,5 %	26,25 %
Toulouse	18,75 %	15,0 %
Avignone	18,75 %	18,75 %

## 2. Categorie

a) Mercato di Rungis : tutte le categorie di agnelli d'allevamento commercializzate

b) Mercati regionali : agnelli.

<i>Stato d'ingrasso</i>	<i>Conformazione</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
Couvert	E	10 %
(denominazione	U	12 %
« parfait »)	R	19 %
	O	10 %
Gras	E	7 %
	U	9 %
	R	13 %
	O	8 %
Très gras	E	4 %
(denominazione « suiffard »)	U	4 %
	R	4 %

## F. GRECIA

## 1. Mercati rappresentativi :

*(centro di quotazione)*

	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
Αθήνα	10 %
Ιωάννινα	29 %
Κοζάνη	15 %
Κομοτηνή	8 %
Λάρισα	18 %
Τρίπολη	15 %
Χανιά	5 %

## 2. Categoria :

Αμνοί

*Coefficiente di ponderazione*  
100 %

## G. IRLANDA

## 1. Mercati rappresentativi :

*Coefficienti di ponderazione*

a) Macelli :	
Ballyhaunis	22,5 %
Dublin	17,0 %
Waterforf	10,5 %
b) Mercati di animali vivi :	
Ballina	22,5 %
Enniscorthy	17,0 %
Fermoy	10,5 %

## 2. Categoria :

Lambs

100 %

## H. ITALIA

## 1. Mercati rappresentativi :

*Coefficienti di ponderazione*

a) Roma	25 %
b) Altri mercati :	
Avellino	8,8 %
Firenze	8,8 %
Foggia	25 %
Noci	8,8 %
Nuoro	23,6 %

## 2. Categoria :

Agnelli

100 %

## I. PAESI BASSI

## 1. Mercati rappresentativi :

Bodegraven  
Breukelen  
Harlingen  
Hoorn  
Nieuwerkerk a/d IJssel

*Coefficienti di ponderazione*

I prezzi constatati in ciascun macello sono ponderati mediante coefficienti, variabili ogni settimana, che esprimono l'importanza relativa del numero di animali macellati in ciascun macello rispetto al totale nazionale.

## 2. Categoria :

Slachtlammeren

*Coefficiente di ponderazione*

100 %

## J. PORTOGALLO

## 1. Mercati rappresentativi :

Alentejo  
Beira Interior

*Coefficienti di ponderazione*

80 %

20 %

## 2. Categoria :

Borregos

100 %

## K. REGNO UNITO

## 1. Mercati rappresentativi :

Tutti i mercati di vendita all'asta di bestiame vivo che certificano « clean sheep and lambs » in :  
— Inghilterra e Galles  
— Scozia

*Coefficienti di ponderazione*

I prezzi rilevati in ciascuna regione sono ponderati mediante coefficienti, variabili ogni settimana, che esprimono l'importanza relativa del numero di animali certificati in ciascuna regione rispetto al totale nazionale.

## 2. Categorie :

New Season lamb  
Old season lamb

*Coefficienti di ponderazione*

I prezzi rilevati per ciascuna categoria sono ponderati mediante coefficienti, variabili ogni settimana, che esprimono l'importanza relativa del peso morto totale stimato degli animali certificati di ciascuna categoria rispetto al peso morto totale di tutti gli animali certificati nati nei 12 mesi precedenti la loro commercializzazione.

## L. IRLANDA DEL NORD

## 1. Mercati rappresentativi :

## a) Macelli

Belfast  
Foyce

*Coefficienti di ponderazione*

21 %

29 %

## b) Mercati di animali vivi

Ballymoney  
Donemana  
Markethill  
Omagh

11 %

19 %

12 %

8 %

## 2. Categoria :

Lambs

100 %

## ALLEGATO III

Le definizioni delle carcasse di agnelli sono le seguenti :

## A. BELGIO

Agneaux extra : Agnelli da macello, di età inferiore a 12 mesi, aventi un peso morto compreso fra 13 e 25 kg.

## B. DANIMARCA

Slagtekroppe af lam :

— Ekstra : Carcasse di agnelli da macello, di età inferiore a 12 mesi, con cosciotti ben sviluppati, lombi e dorso larghi, ben in carne e ricoperte di un adeguato strato di grasso (al massimo un centimetro).

Limiti di peso :

— agnelli di latte : 13 — 16 kg di peso morto.

— altri agnelli : 13 — 25 kg di peso morto.

— 1 Kvalitet :

Carcasse di agnelli da macello, di età inferiore a 12 mesi, con tenore di carne medio sul dorso, sui lombi e sui cosciotti e ricoperte di un adeguato strato di grasso.

Limiti di peso :

— agnelli di latte : 13 — 16 kg di peso morto,

— altri agnelli : 13 — 25 kg di peso morto.

C. REPUBBLICA FEDERALE  
DI GERMANIA

Carni di agnello da ingrasso : Media di tutte le qualità di carcasse di agnelli allevati in ovile e di agnelli allevati su prato, di età inferiore a 12 mesi e di peso compreso fra 13 e 25 chilogrammi.

## D. SPAGNA

Corderos : Agnelli da macello, maschi o femmine, di età inferiore a 12 mesi, di peso morto compreso fra 9 e 19 kg e carcasse di tali agnelli.

## E. FRANCIA

Carcasse di agnelli da macello di età inferiore ai 12 mesi e di peso compreso tra 13 e 22 kg.

*Stato di ingrasso*

— couvert  
(denominazione « parfait ») :

La carcassa è ricoperta quasi per intero da uno strato di grasso uniforme e non eccessivo e può presentare placche lievemente ispessite alla base della coda. All'altezza dei reni si notano striature su entrambi i lati della colonna vertebrale. Sulla parete interna della cassa toracica sono visibili i muscoli intercostali. Le pecore possono essere prive di striature all'altezza dei reni ed hanno i muscoli intercostali meno visibili.

— gras :

La carcassa è ricoperta per intero da uno strato di grasso abbastanza spesso, ma meno spesso in corrispondenza degli arti. La parete interna della cassa toracica può presentare leggeri ammassi di grasso. Si possono notare infiltrazioni di grasso fra i muscoli intercostali. Anche i rognoni sono avvolti in uno spesso strato di grasso. Nelle pecore, lo strato di grasso che ricopre la carcassa e gli ammassi di grasso sulla parete interna della cassa toracica possono avere uno spessore maggiore.

— Très gras :

La carcassa è ricoperta da uno strato di grasso estremamente spesso e presenta ammassi di grasso a vari livelli. Si notano ammassi di grasso sulla parete interna della cassa toracica e forti infiltrazioni di grasso tra i muscoli intercostali. Anche i rognoni sono avvolti in uno spesso strato di grasso.

*Conformazione*

- E :  
 — superiore,  
 — Tutti i profili sono convessi e denotano un fortissimo sviluppo muscolare.  
 Cosciotti e sella : corti, pieni e molto spessi. La sella è più larga che lunga.  
 Schiena e reni : molto spessi e molto larghi sino all'altezza delle spalle.  
 Spalle : piene e molto spesse.
- U :  
 — Très bonne,  
 — I profili sono, complessivamente, almeno subconvessi e denotano uno sviluppo muscolare ancora considerevole.  
 Cosciotti e sella : arrotondati e spessi. La sella è ancora più larga che lunga.  
 Schiena e reni : spessi, larghi e privi di incavature sino all'altezza delle spalle. Le apofisi vertebrali non sono evidenti.  
 Spalle : piene e spesse.
- R :  
 — Bonne,  
 — Tutti i profili sono almeno rettilinei e denotano una muscolatura compatta.  
 Cosciotti e sella : più allungati, ma ancora spessi. La lunghezza e la larghezza della sella più o meno si equivalgono.  
 Schiena e reni : meno pieni, ma sempre larghi alla base; la schiena può essere piuttosto stretta all'altezza delle spalle. Le apofisi vertebrali sono lievissimamente evidenti.  
 Le spalle possono essere scarse di spessore.
- O :  
 — Assez bonne,  
 — I profili sono complessivamente rettilinei, alcuni subconcavi; la muscolatura può essere di spessore medio.  
 Cosciotti e sella : assai allungati, scarsi di spessore in ogni loro punto. La sella è più lunga che larga.  
 Schiena e reni : stretti, di spessore scarso. Le apofisi vertebrali sono lievemente evidenti.  
 Spalle : di spessore scarso.

## F. GRECIA

Αμνοί :

Agnelli da macello, maschi e femmine, di età inferiore a 12 mesi e aventi un peso morto compreso fra 9 e 19 kg, nonché le carcasse di tali agnelli.

## G. IRLANDA

Lambs :

Agnelli di età inferiore a 12 mesi aventi peso morto, stimato o effettivo, compreso fra 13 e 24,5 kg. Se gli agnelli vengono venduti in partite e i prezzi rilevati si riferiscono al peso vivo, il peso morto medio ponderato degli agnelli della partita deve essere compreso fra i due limiti di peso sopra indicati.

## H. ITALIA

Agnelli :

Agnelli da macello, maschi o femmine, di età inferiore a 12 mesi e aventi un peso morto compreso fra 9 e 19 kg, nonché le carcasse di tali agnelli.

## I. PAESI BASSI

Slachtlammeren :

Media di tutte le « kwaliteitslachtlammeren » di età inferiore a 12 mesi aventi peso morto, stimato o effettivo, compreso fra 13 e 25 kg. Se gli agnelli vengono venduti in partite e i prezzi vengono rilevati sulla base del peso morto reale, il prezzo rappresentativo è il prezzo rilevato sulla base di 1 kg di peso morto maggiore.

## J. PORTOGALLO

Borregos :

Agnelli da macello, maschi o femmine, di età inferiore a 12 mesi e aventi un peso morto compreso fra 9 e 19 kg, nonché le carcasse di tali agnelli.

## K. REGNO UNITO

Lambs :

Agnelli di età inferiore a 12 mesi, aventi un peso morto, stimato o effettivo, compreso tra 13 e 24,5 kg, che soddisfano le seguenti norme di qualità.

*Norme di qualità*

La carcassa deve essere bene in carne in tutte le sue parti. I reni devono essere ben sviluppati, i cosciotti e le spalle devono essere moderatamente in carne, ma i quarti anteriori possono essere relativamente grossi. La carne deve essere soda. Lo strato di grasso minimo richiesto deve essere leggero. Una carcassa con uno strato eccessivo di grasso sarà scartata. Un ovino vivo deve essere tale da produrre una carcassa conforme almeno a tali norme di qualità.

*Definizione delle categorie*

— New-season lamb :

Animali della specie ovina nati e commercializzati entro un anno a decorrere dal primo lunedì di gennaio oppure nati dopo l'inizio del mese di ottobre dell'anno che precede l'anno di commercializzazione.

— Old-season lamb :

Agnelli nati all'inizio del mese di ottobre dell'anno che precede l'anno di commercializzazione e commercializzati nel periodo che intercorre fra la settimana che inizia con il primo lunedì del mese di gennaio e la settimana che inizia il secondo lunedì del mese di maggio.

## L. IRLANDA DEL NORD

Lambs :

Agnelli di età inferiore a 12 mesi aventi un peso morto, stimato o effettivo, compreso tra 13 e 24,5 kg. Per gli agnelli venduti in partite e i cui prezzi si riferiscano al peso vivo, il peso morto medio ponderato degli agnelli della partita deve essere compreso fra i limiti di peso sopraindicati.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1482/86 DELLA COMMISSIONE**

del 15 maggio 1986

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3717/85 che stabilisce alcune misure tecniche e di controllo relative alle attività di pesca delle navi battenti bandiera del Portogallo nelle acque della Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 165, paragrafo 7,

considerando che è opportuno potenziare le misure di controllo per le navi che esercitano la pesca del tonno bianco ;

considerando che è opportuno abbreviare la durata di validità degli elenchi periodici, di estendere alle navi di stazza lorda superiore a 20 TSL le condizioni speciali cui devono soddisfare per essere autorizzate ad esercitare la pesca e di prevedere un regime particolare per le navi di stazza lorda inferiore a 20 TSL ;

considerando che è opportuno modificare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 3717/85 della Commissione <sup>(1)</sup> ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le risorse della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3717/85 è modificato come segue :

1. Nell'articolo 3, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente :

« L'elenco delle navi che esercitano la pesca dei grandi migratori diversi dal tonno viene trasmesso almeno quindici giorni prima della sua entrata in vigore ; esso copre un periodo di almeno due mesi civili. L'elenco delle navi che esercitano la pesca del tonno bianco viene trasmesso almeno quindici giorni prima della sua entrata in vigore ; esso copre un periodo che va dal 1° al 15 del mese oppure dal 16 alla fine del mese ».

2. Nell'articolo 3, paragrafo 3, il quarto trattino è sostituito dal testo seguente :

« — coefficiente menzionato all'articolo 158, il paragrafo 2 dell'atto di adesione e, per le navi che esercitano la pesca del tonno bianco, coefficiente fissato dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 165, paragrafo 6, dell'atto di adesione ».

3. All'articolo 8 è aggiunto il seguente comma :

« Le autorità portoghesi notificano alle autorità di controllo nazionali menzionate al punto 7 dell'allegato, almeno 24 ore prima che una nave entri nella zona delle 200 miglia della Spagna, le informazioni ricevute a norma del punto 8.1 dell'allegato, e 24 ore dopo il rientro della nave del porto operativo le informazioni di cui al paragrafo 8.2 dell'allegato. »

4. Nell'allegato il titolo della parte B è sostituito dal testo seguente :

« B. Condizioni supplementari applicabili a tutte le navi, ad eccezione di quelle che esercitano la pesca dei grandi migratori diversi dal tonno ».

5. Nell'allegato, il testo del punto 3, in limine, è sostituito dal testo seguente :

« 3. Tutte le navi autorizzate a pescare, tranne le navi di stazza lorda inferiore a 20 TSL autorizzate ad esercitare la pesca del tonno bianco e che non hanno a bordo una radio, comunicano alle competenti autorità di controllo nazionali menzionate al punto 7 le informazioni di cui al punto 4, secondo il ritmo seguente : ».

6. Nell'allegato è aggiunto il punto seguente :

« 8. Le navi di stazza lorda inferiore a 20 TSL autorizzate a pescare il tonno bianco e che non hanno a bordo una radio, comunicano alle autorità di controllo portoghesi :

8.1. Prima della partenza dal loro porto operativo e almeno 24 ore prima dell'ingresso nella zona delle 200 miglia della Spagna :

8.1.1. le date previste d'ingresso e di uscita dalla zona delle 200 miglia della Spagna ;

8.1.2. il riquadro CIEM o COPACE in cui verrà effettuata la pesca ;

<sup>(1)</sup> GU n. L 360 del 31. 12. 1985, pag. 14.

8.1.3. Le date previste d'ingresso e di uscita da un porto della Spagna;

8.1.4. Entro le date previste di ritorno nel porto operativo.

8.2. Entro le 24 ore successive al loro ritorno nel porto operativo :

8.2.1. le catture effettuate per riquadro CIEM o COPACE ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1986.

*Per la Commissione*

António CARDOSO E CUNHA

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1483/86 DELLA COMMISSIONE**

del 15 maggio 1986

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3718/85 che stabilisce alcune misure tecniche e di controllo relative alle attività di pesca delle navi battenti bandiera della Spagna nelle acque del Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 352, paragrafo 8,

considerando che è opportuno potenziare le misure di controllo per le navi che esercitano la pesca del tonno bianco;

considerando che è opportuno abbreviare la durata di validità degli elenchi periodici, di estendere alle navi di stazza lorda superiore a 20 TSL le condizioni speciali cui devono soddisfare per essere autorizzate ad esercitare la pesca e di prevedere un regime particolare per le navi di stazza lorda inferiore a 20 TSL;

considerando che è opportuno modificare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 3718/85 della Commissione <sup>(1)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le risorse della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3718/85 è modificato come segue:

1. Nell'articolo 3, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« L'elenco delle navi che esercitano la pesca dei grandi migratori diversi dal tonno viene trasmesso almeno quindici giorni prima della sua entrata in vigore; esso copre un periodo di almeno due mesi civili.

L'elenco delle navi che esercitano la pesca del tonno bianco viene trasmesso almeno quindici giorni prima della sua entrata in vigore; esso copre un periodo che va dal 1° al 15 del mese oppure dal 16 alla fine del mese ».

2. Nell'articolo 3, paragrafo 3, il quarto trattino sostituito dal testo seguente:

« — coefficiente menzionato all'articolo 158, paragrafo 2, dell'atto di adesione e, per le navi che esercitano la pesca del tonno bianco, coefficiente fissato dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 352, paragrafo 6, dell'atto di adesione ».

3. All'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:

« Le autorità spagnole notificano alle autorità di controllo nazionali menzionate al punto 7 dell'allegato, almeno 24 ore prima che una nave entri nella zona delle 200 miglia del Portogallo le informazioni ricevute a norma del punto 8.1 dell'allegato, e 24 ore dopo il rientro della nave nel porto operativo le informazioni di cui al paragrafo 8.2 dell'allegato ».

4. Nell'allegato il titolo della parte B è sostituito dal testo seguente:

« B. Condizioni supplementari applicabili a tutte le navi, ad eccezione di quelle che esercitano la pesca dei grandi migratori diversi dal tonno ».

5. Nell'allegato, il testo del punto 3, in limine, è sostituito dal testo seguente:

« 3. Tutte le navi autorizzate a pescare, tranne le navi di stazza lorda inferiore a 20 TSL autorizzate ad esercitare la pesca del tonno bianco e che non hanno a bordo una radio, comunicano alle competenti autorità di controllo nazionali menzionate al punto 7 le informazioni di cui al punto 4, secondo il ritmo seguente: ».

6. Nell'allegato è aggiunto il punto seguente:

« 8. Le navi di stazza lorda inferiore a 20 TSL autorizzate a pescare il tonno bianco e che non hanno a bordo una radio, comunicano alle autorità di controllo spagnole:

8.1. Prima della partenza dal loro porto operativo e almeno 24 ore prima dell'ingresso nella zona delle 200 miglia del Portogallo;

8.1.1. le date previste d'ingresso e di uscita dalla zona delle 200 miglia del Portogallo;

8.1.2. il riquadro CIEM o COPACE in cui verrà effettuata la pesca;

<sup>(1)</sup> GU n. L 360 del 31. 12. 1985, pag. 20.

8.1.3. le date previste d'ingresso e di uscita da un porto del Portogallo;

8.1.4. le date previste di ritorno nel porto operativo.

8.2. Entro le 24 ore successive al loro ritorno nel porto operativo:

8.2.1. le catture effettuate per riquadro CIEM o COPACE ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1986.

*Per la Commissione*

António CARDOSO E CUNHA

*Membro della Commissione*

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1484/86 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 1986

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia<sup>(1)</sup>, in particolare il protocollo n. 1,visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3138/85 del Consiglio, del 22 ottobre 1985, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia<sup>(2)</sup>,

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito secondo l'articolo 15 dell'accordo di cooperazione è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi:

*(in tonnellate)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale
73.18	Tubi (compresi i loro sbocchi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19: B. altri	10 212

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Jugoslavia hanno raggiunto il

massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dal 19 maggio al 31 dicembre 1986, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Origine
73.18	Tubi (compresi i loro sbocchi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19: B. altri	Jugoslavia

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1986.

*Per la Commissione*

COCKFIELD

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.<sup>(2)</sup> GU n. L 304 del 16. 11. 1985, pag. 26.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1485/86 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 maggio 1986**  
**che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,  
visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1491/85 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 529/86 della Commissione <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1281/86 <sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 529/86 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a

modificare l'importo dell'aiuto in atto conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85 è fissato a 38,806 ECU/100 kg per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 114 del 1. 5. 1986, pag. 34.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1486/86 DELLA COMMISSIONE****del 15 maggio 1986****che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nell'alimentazione degli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave e le favette<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1485/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, che fissa modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n° 3814/85<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è stato fissato dal

regolamento (CEE) n. 557/86 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1279/86<sup>(6)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 557/86 e nell'articolo 105 dell'atto di adesione ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.<sup>(2)</sup> GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 342 del 19. 12. 1985, p. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1985, p. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 76.<sup>(6)</sup> GU n. L 114 dell'1. 5. 1986, pag. 31.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 maggio 1986, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nell'alimentazione degli animali

Importi dell'aiuto applicabili a decorrere dal 1° maggio 1986

(in ECU/100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese
1. Piselli, fave e favette raccolti e trasformati:							
a) nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985	16,055 <sup>(1)</sup>	16,266 <sup>(1)</sup>	15,186 <sup>(2)</sup>	15,186 <sup>(2)</sup>	15,366 <sup>(2)</sup>	15,335 <sup>(2)</sup>	15,515 <sup>(2)</sup>
b) in Spagna	15,927	16,142	15,062 <sup>(2)</sup>	15,062 <sup>(2)</sup>	15,242 <sup>(2)</sup>	15,207 <sup>(2)</sup>	15,387 <sup>(2)</sup>
c) in Portogallo	15,558	15,782	14,702 <sup>(2)</sup>	14,702 <sup>(2)</sup>	14,882 <sup>(2)</sup>	14,838 <sup>(2)</sup>	15,018 <sup>(2)</sup>
2. Lupini dolci raccolti e trasformati:							
a) nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985	18,553	18,814	18,814 <sup>(2)</sup>	18,814 <sup>(2)</sup>	18,814 <sup>(2)</sup>	18,533 <sup>(2)</sup>	18,533 <sup>(2)</sup>
b) in Spagna	15,903	16,188	16,188 <sup>(2)</sup>	16,188 <sup>(2)</sup>	16,188 <sup>(2)</sup>	15,903 <sup>(2)</sup>	15,903 <sup>(2)</sup>
c) in Portogallo	17,870	18,169	18,169 <sup>(2)</sup>	18,169 <sup>(2)</sup>	18,169 <sup>(2)</sup>	17,870 <sup>(2)</sup>	17,870 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Qualora il certificato d'acquisto al prezzo minimo rechi la dicitura « il contratto non prevede nessun adeguamento dei prezzi per i seguenti quantitativi: ... », l'importo dell'aiuto è diminuito dell'incidenza delle maggiorazioni mensili.

<sup>(2)</sup> Con riserva della fissazione del prezzo limite per l'aiuto per la campagna di commercializzazione 1986/1987.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1487/86 DELLA COMMISSIONE**

**del 15 maggio 1986**

**che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1333/86 <sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 896/86 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1362/86 <sup>(8)</sup>;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1985/1986 per il colza e il ravizzone e in mancanza della maggiorazione mensile valida per il mese di giugno 1986 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi di maggio e giugno 1986 per il colza e il ravizzone ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo e della maggiorazione mensile proposti da ultimo dalla Commissione al Consiglio per la campagna 1985/1986; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1985/1986 sarà noto;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1986/1987 per il colza, il ravizzone e il girasole e dell'importo della maggiorazione mensile per il mese di settembre e ottobre 1986 per il colza e il

ravizzone, l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 1986, per il colza e il ravizzone, e per i mesi di agosto e settembre 1986 per il girasole ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo e della maggiorazione mensile proposta da ultimo dalla Commissione al Consiglio per la campagna 1986/1987; che detto importo deve quindi essere applicato provvisoriamente e dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1986/1987 e l'importo della maggiorazione mensile per il mese di settembre e ottobre 1986 saranno noti;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 896/86 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83 <sup>(9)</sup> della Commissione sono fissati negli allegati.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 e all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 476/86, fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna e in Portogallo, è indicato nell'allegato II.

3. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per i mesi di maggio e giugno 1986 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con effetto dal 16 maggio 1986 per tener conto del prezzo indicativo fissato per questi prodotti per la campagna 1985/1986 e dell'importo della maggiorazione mensile per il mese di giugno 1986 per il colza e il ravizzone.

4. Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per i mesi di luglio, agosto e settembre 1986 per il colza e il ravizzone e per il mese di settembre 1986 per il girasole sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 16 maggio 1986, per tener conto del prezzo indicativo fissato per questi prodotti per la campagna 1985/1986 e dell'importo della maggiorazione mensile per i mesi di settembre e ottobre 1986.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 1986.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

<sup>(7)</sup> GU n. L 82 del 27. 3. 1986, pag. 38.

<sup>(8)</sup> GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 19.

<sup>(9)</sup> GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---

## ALLEGATO I

## Aiuti ai semi di colza e di ravizzone

(Importi per 100 kg)

	Corrente (1)	2° mese (1)	3° mese (1)	4° mese (2)	5° mese (2)	6° mese (2)
1. Aiuti nominali (ECU):						
— Spagna	—	—	0,610	0,610	0,586	0,562
— Portogallo	—	—	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	31,095	31,095	26,935	27,185	27,681	28,177
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in:						
— R.f. di Germania (DM)	75,49	75,49	65,58	66,28	67,47	69,02
— Paesi Bassi (Fl)	85,06	85,06	73,88	74,66	75,99	77,70
— UEBL (FB/Flux)	1 425,27	1 425,27	1 253,52	1 264,59	1 287,84	1 305,40
— Francia (FF)	207,09	207,09	182,25	183,58	187,10	191,44
— Danimarca (Dkr)	258,42	258,42	229,24	231,39	235,63	239,46
— Irlanda (£ Irl)	22,886	22,886	20,277	20,438	20,815	21,135
— Regno Unito (£)	17,768	17,768	15,582	15,755	16,066	16,246
— Italia (Lit)	43 783	43 780	40 102	40 354	41 117	41 705
— Grecia (Dra)	2 319,83	2 319,83	2 525,77	2 534,16	2 592,03	2 568,73
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:						
— in Spagna (Pta)	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00
— in uno Stato membro di cui alla lettera a) (Pta)	—	—	3 053,84	3 091,17	3 163,49	3 194,39
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:						
— in Portogallo (Esc)	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00
— in uno Stato membro di cui alla lettera a) (Esc)	—	—	3 908,56	3 933,69	4 008,99	3 959,81

(1) Sulla base della proposta della Commissione relativa al prezzo indicativo per la campagna 1985/1986 e fatta salva la decisione del Consiglio.

(2) Con riserva della decisione del Consiglio in materia di prezzi e misure connesse per la campagna di commercializzazione 1986/1987.

## ALLEGATO II

## Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese (1)	5° mese (1)
<b>1. Aiuti nominali (ECU)</b>					
— Spagna	—	—	—	1,720	1,720
— Portogallo	—	—	—	0,000	0,000
— altri Stati membri	40,256	40,256	41,256	39,448	39,448
<b>2. Aiuti finali</b>					
<b>a) Semi raccolti e trasformati in (2):</b>					
— Rf di Germania (DM)	97,43	97,43	99,76	95,43	95,43
— Paesi Bassi (Fl)	109,78	109,78	112,39	107,51	107,51
— UEBL (FB/Flux)	1 849,25	1 849,25	1 896,58	1 840,04	1 840,04
— Francia (FF)	270,51	270,51	277,75	271,29	271,29
— Danimarca (Dkr)	335,29	335,29	343,87	336,18	336,18
— Irlanda (£ Irl)	29,729	29,729	30,498	29,790	29,790
— Regno Unito (£)	23,337	23,337	24,031	23,533	23,533
— Italia (Lit)	57 205	57 202	58 648	59 329	59 329
— Grecia (Dra)	3 199,44	3 199,44	3 316,43	4 008,80	4 008,80
<b>b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:</b>					
— in Spagna (Pta)	—	—	—	109,94	109,94
— in uno Stato membro di cui alla lettera a) (Pta)	—	—	—	3 425,75	3 425,75
<b>c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:</b>					
— in Portogallo (Esc)	—	—	—	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	—	—	—	6 025,15	6 025,15
— in uno Stato membro di cui alla lettera a) (Esc)	—	—	—	5 808,67	5 808,67
<b>3. Aiuti compensativi</b>					
— in Spagna (Pta)	—	—	—	3 241,96	3 241,96
— in Portogallo (Esc)	—	—	—	5 768,08	5 768,08

(1) Con riserva della decisione del Consiglio in materia di prezzi e misure connesse per la campagna di commercializzazione 1986/1987.

(2) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,037269.

## ALLEGATO III

## Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese
DM	2,150130	2,144650	2,139910	2,135190	2,135190	2,121890
Fl	2,420350	2,417740	2,414440	2,411470	2,411470	2,402940
FB/Flux	43,997000	44,021900	44,038800	44,063500	44,063500	44,080800
FF	6,845610	6,847430	6,849140	6,850200	6,850200	6,858660
Dkr	7,952370	7,951150	7,949220	7,950220	7,950220	7,955030
£ Irl	0,705829	0,707675	0,709185	0,711072	0,711072	0,714037
£	0,638199	0,639902	0,641405	0,642879	0,642879	0,646638
Lit	1 474,34	1 480,11	1 485,86	1 491,72	1 491,72	1 509,13
Dra	134,469500	136,12100	137,73890	138,97930	138,97930	143,71320
Pta	136,684600	137,27710	137,86190	138,37700	138,37700	139,97810
Esc	144,019100	146,09600	147,88210	149,43930	149,43930	155,58180

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1488/86 DELLA COMMISSIONE****del 15 maggio 1986****recante sospensione della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per gli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1355/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 7, primo comma,

considerando che l'articolo 16, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2727/75 prevede la possibilità di sospendere l'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione se la situazione del mercato permette di constatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione di tali disposizioni o se tali difficoltà rischiano di verificarsi;

considerando che il mantenimento del regime attuale, tenuto conto dell'incertezza creata da un'eventuale applicazione differenziata dei prezzi d'entrata dei cereali di base utilizzati per la fabbricazione degli alimenti compo-

sti, rischia di dare luogo ad operazioni speculative; che è pertanto opportuno sospendere la fissazione anticipata delle restituzioni per gli alimenti composti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per gli alimenti composti a base di cereali per gli animali (sottovoce 23.07 B I della tariffa doganale comune) di cui all'articolo 1, punto d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 è sospesa dal 16 maggio al 5 giugno 1986.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1489/86 DELLA COMMISSIONE**

del 15 maggio 1986

**che deroga, a titolo temporaneo, a talune disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico e (CEE) n. 2315/76 relativo alla vendita di burro d'ammasso pubblico**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 28,

considerando che, dato il fabbisogno attuale dell'industria lattiera, è auspicabile agevolare temporaneamente l'accesso degli operatori agli ammassi pubblici di burro e di latte scremato in polvere, affinché possano essere utilizzati per la fabbricazione di alimenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sino al 14 giugno 1986, il regolamento (CEE) n. 2213/76 della Commissione<sup>(3)</sup>, è modificato come segue:

- 1) Nell'articolo 1, la data « 1° gennaio 1985 » è sostituita da « 1° gennaio 1986 ».
- 2) Nell'articolo 2:
  - a) alla lettera a), i termini « maggiorato di 3 ECU/100 kg » sono soppressi;
  - b) il testo di cui alla lettera b) è sostituito dal seguente testo:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

« b) per quantitativi uguali o superiori ad 1 t ».

- 3) Nell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, i termini « 10 t » sono sostituiti da « 1 t ».

*Articolo 2*

Sino al 14 giugno 1986, il regolamento (CEE) n. 2315/76 della Commissione<sup>(4)</sup> è modificato come segue:

- 1) Nell'articolo 1 la data « 1° giugno 1985 » è sostituita da « 1° gennaio 1986 ».
- 2) Nell'articolo 2:
  - alla lettera a) i termini « maggiorato di 2,5 UC/100 kg » sono soppressi;
  - il testo di cui alla lettera b) è sostituito dal seguente testo:
 

« b) per quantitativi uguali o superiori a 1 t ».
- 3) Nell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, i termini « 5 t » sono sostituiti dai termini « 1 t ».

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità*

Esso si applica alle domande d'acquisto presentate dal 16 maggio al 14 giugno 1986.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU n. L 249 dell'11. 9. 1976, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 261 del 25. 9. 1976, pag. 12.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1490/86 DELLA COMMISSIONE**

**del 15 maggio 1986**

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1809/85 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1441/86<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1809/85 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 77.

<sup>(4)</sup> GU n. L 129 del 15. 5. 1986, pag. 49.

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 15 maggio 1986, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

*(ECU/100 kg)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati	47,10
	B. Zuccheri greggi	39,66 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1986

recante rifiuto dell'approvazione di un programma relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari in Danimarca, in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(86/163/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad una azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1247/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il 6 febbraio 1985 il governo danese ha notificato, in virtù del regolamento (CEE) n. 355/77, un nuovo programma relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che il suddetto programma riguarda la razionalizzazione degli edifici e degli impianti di trasformazione e di commercializzazione del latte, nonché l'ampliamento degli impianti per la produzione di taluni prodotti lattiero-caseari, allo scopo di migliorare l'utilizzazione delle capacità esistenti e di aumentare il grado di trasformazione dei prodotti lattiero-caseari, onde garantire ai produttori un reddito stabile; che esso costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che il nuovo programma non dimostra in misura sufficiente che vi sia una necessità supplementare e prioritaria di ammodernamento di tale settore, tale da giustificare un'ulteriore partecipazione finanziaria della

Comunità oltre a quella già concessa tra il 1978 e il 1984 per la realizzazione del primo programma in materia;

considerando, inoltre, che l'obiettivo di produzione che si intende realizzare grazie a questo programma non è conforme agli obiettivi della politica agraria comune nel settore della produzione lattiera;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È rifiutata l'approvazione del programma relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari, comunicato il 6 febbraio 1985 dal governo danese a norma del regolamento (CEE) n. 355/77.

*Articolo 2*

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 130 del 16. 5. 1985, pag. 1.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1986

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel 1984 nella Repubblica federale di Germania, conformemente alle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(86/164/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85,

considerando che il governo federale tedesco ha notificato, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative elencate nell'allegato alla presente decisione ;

considerando che, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, e all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, la Commissione è tenuta a decidere se, sotto il profilo della compatibilità delle disposizioni notificate con le suddette direttive e tenuto conto degli obiettivi delle stesse e della necessaria coerenza fra le varie misure, ricorrano i presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità anche per il 1984 ;

considerando che, a norma dell'articolo 3 della direttiva 84/140/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1984, che modifica le direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE in materia di strutture agrarie<sup>(4)</sup>, le spese sostenute dagli Stati membri per la concessione, dopo il 29 febbraio 1984, di aiuti per l'attuazione dei piani di miglioramento aziendale saranno imputabili al FEAOG, sempreché le loro caratteristiche e i criteri della loro assegnazione siano conformi a quelli che il Consiglio, nel futuro regolamento relativo al miglioramento delle strutture agrarie, adotterà per l'esecuzione di piani di miglioramento materiale delle aziende ;

considerando che tali caratteristiche e tali criteri sono stati definiti nel regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, e più particolarmente all'articolo 2 di esso ;

considerando che i principi dell'8 maggio 1984 per l'incentivazione degli investimenti nelle aziende agricole individuali, nonché le disposizioni complementari dei Länder, sostituiscono il regime di aiuti per l'attuazione dei piani di sviluppo, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 72/159/CEE, con un regime di aiuti per l'esecuzione di piani di miglioramento materiale delle aziende ;

considerando che le disposizioni che definiscono le caratteristiche e i criteri di assegnazione di tali aiuti non corrispondono del tutto alle caratteristiche e ai criteri stabiliti con regolamento (CEE) n. 797/85 ;

considerando tuttavia che il rapporto dettagliato sull'applicazione di tali disposizioni presentato dal governo della Repubblica federale di Germania indica che tra i 1 624 piani di miglioramento ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 797/85, 1 428 prevedono un miglioramento sensibile della situazione di reddito e 196 prevedono una stabilizzazione di detta situazione ;

considerando che detto rapporto indica dunque che l'applicazione pratica di dette disposizioni è conforme alle caratteristiche e ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 797/85 ;

considerando che i principi dell'8 maggio 1984 per l'incentivazione delle aziende agricole nelle zone montane e in talune zone svantaggiate sono conformi agli obiettivi della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che le disposizioni dei Länder elencati in allegato, finché dette disposizioni riguardino misure definite dalla direttiva 72/159/CEE, sono conformi alle condizioni relative a detta direttiva ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

<sup>(1)</sup> GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 72 del 15. 3. 1984, pag. 24.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 2*

*Articolo 1*

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative elencate nell'allegato alla presente decisione e notificate dal governo federale tedesco conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, e all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE soddisfano alle condizioni per la partecipazione della Comunità al finanziamento dell'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE in maniera che dette disposizioni definiscono le misure di cui alle direttive citate.

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

*ALLEGATO***Elenco delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, applicate nel 1984 nella Repubblica federale di Germania, che formano oggetto della presente decisione**

- I. — Principi dell'8 maggio 1984 per l'incentivazione degli investimenti nelle aziende agricole individuali e per la promozione dell'insediamento rurale ;
- Principi dell'8 maggio 1984 a favore delle aziende agricole nelle zone di montagna e di talune zone svantaggiate.

**II. Länder****BAVIERA**

- Direttive del 1° gennaio 1983 sulle condizioni particolari cui è subordinata l'incentivazione finanziaria conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, della legge sull'incentivazione dell'agricoltura bavarese (associazioni per l'uso collettivo di macchinario);
- Direttive del 29 marzo 1978 per l'incentivazione del risanamento di villaggi, nel testo modificato del 1° ottobre 1983 ;
- Direttive del 17 febbraio 1984 per i crediti agricoli del Land ;
- Direttive del 3 gennaio 1983 sul programma bavarese per le zone alpine e di media montagna.

**BADEN-WÜRTTEMBERG**

- Direttive del 1° gennaio 1977 sulla promozione di associazioni per l'uso collettivo di macchinario agricolo e la cooperazione interaziendale ;
- Direttive del 2 novembre 1984 per l'incentivazione degli investimenti aziendali — programma regionale ;
- Direttive del 20 ottobre 1981 concernenti gli aiuti per l'ammodernamento dei vigneti ;
- Direttive del 10 maggio 1982 per l'incentivazione di misure per la conservazione del paesaggio culturale (aiuti alle aziende ovine).

**AMBURGO**

Direttive del 16 novembre 1982 concernente l'incentivazione degli investimenti in aziende ortofrutticole.

**ASSIA**

- Direttive dell'8 marzo 1985 per la concessione di contributi del Land ad associazioni d'incentivazione della tecnica agraria ;
- Direttive dell'8 settembre 1983 per l'incentivazione di progetti comuni tecnico-agrari.

**BASSA SASSONIA**

- Direttive sull'incentivazione di associazioni per l'uso collettivo di macchinario nel testo del 10 ottobre 1979 ;
- Direttive dell'8 gennaio 1982 per l'incentivazione della ristrutturazione della frutticoltura nella regione della Bassa Elba ;
- Direttive del 1° giugno 1977 e del 28 settembre 1984 per il risanamento dei villaggi ;
- Direttive sulla concessione di mutui del Land per investimenti aziendali nel settore agricolo.

**RENANIA-PALATINATO**

Decisione del 22 dicembre 1982 sull'incentivazione di associazioni per l'uso collettivo di macchinario e la cooperazione interaziendale.

**SAAR**

- Decisione del 5 giugno 1973 sull'incentivazione della cooperazione interaziendale in agricoltura ;
- Direttive del 1° settembre 1972 relative alla concessione di contributi in conto interesse per la promozione dell'agricoltura.

## SCHLESWIG-HOLSTEIN

- Direttive del 3 novembre 1982 sull'incentivazione di associazioni per l'uso collettivo razionale di macchinario agricolo (associazioni per l'uso collettivo di macchinario);
  - Direttive del 2 aprile 1981, nel testo del 17 dicembre 1982, per l'incentivazione di opere edilizie in aziende dedite all'allevamento bovino e suino;
  - Direttive del 1° settembre 1983 concernente il finanziamento di progetti intesi a garantire i mezzi di sussistenza.
-

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 9 aprile 1986

**recante approvazione di una modifica del programma per il miglioramento delle condizioni di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli nei Paesi Bassi in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio**

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(86/165/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1247/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che il governo olandese ha notificato in data 20 febbraio 1985 una modifica al programma approvato dalla decisione 80/673/CEE della Commissione<sup>(3)</sup> concernente il miglioramento delle condizioni di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli ed ha trasmesso dati complementari il 14 maggio e il 4 giugno 1985;

considerando che la modifica del programma suddetto concerne investimenti destinati a riordinare le capacità di produzione senza peraltro incrementarle, ad attenuare il carattere stagionale della produzione e a favorire i progetti innovatori; che questi investimenti possono contribuire a migliorare la situazione del settore e a valorizzarlo; che tale modifica costituisce quindi un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che gli investimenti di innovazione tecnologica destinati a razionalizzare la trasformazione possono essere accettati; che non possono invece essere accettati, allo stadio attuale, gli investimenti per la fabbricazione di prodotti non compresi nell'allegato II o di nuovi prodotti ancora identificati;

considerando che la modifica reca i dati stabiliti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77 (salvo per gli investimenti sopra indicati), dai quali risulta che gli obiet-

tivi enunciati all'articolo 1 dello stesso regolamento possono essere conseguiti nel settore in causa; che il termine previsto per l'attuazione della modifica non supera il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agricole,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È approvata la modifica del programma per il miglioramento delle condizioni di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli, notificata dal governo olandese il 20 febbraio 1985 e completata il 14 maggio e il 4 giugno 1985 in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77.

*Articolo 2*

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 130 del 16. 5. 1985, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 185 del 18. 7. 1980, pag. 42.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 9 aprile 1986****recante approvazione di una modifica al programma per il settore delle carni suine in Danimarca, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio****(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)****(86/166/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1247/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che il 20 febbraio 1985 il governo danese ha presentato una modifica al programma per il settore delle carni suine in Danimarca, approvato con la decisione 79/432/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che tale modifica comporta l'espansione e la specializzazione nel settore della trasformazione delle carni suine e l'adattamento della capacità di macellazione dei suini, per tener conto di un previsto aumento annuo del 3-4 % della produzione di carni suine, allo scopo di migliorare le tecniche di trasformazione e di commercializzazione, aumentare la quantità e migliorare la qualità dei prodotti trasformati e commercializzati; che si tratta di un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando tuttavia che le unità di macellazione dei suini, nuove o ristrutturate, dovranno avere, al termine della realizzazione del programma, una produzione minima di 200 000 capi all'anno ed un tasso medio di capacità di macellazione, tre anni dopo la realizzazione del programma, pari almeno al 60 %, calcolato sulla base di 1 800 ore di lavoro all'anno;

considerando che tali progetti possono essere sovvenzionati soltanto se nel contempo sono accompagnati da una diminuzione delle capacità poco razionali;

considerando che i progetti per la creazione di magazzini frigoriferi e di depositi refrigerati possono essere sovvenzionati soltanto se tali impianti sono connessi con impianti di trasformazione o di commercializzazione;

considerando che la modifica fornisce in quantità sufficiente i dati di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, che dimostrano che gli obiettivi di cui all'articolo 1 di detto regolamento possono essere raggiunti nel settore delle carni suine in Danimarca; che il periodo previsto per la realizzazione del progetto non supera il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) di detto regolamento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agricole,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La modifica del programma per il settore delle carni suine in Danimarca, presentata dal governo danese il 20 febbraio 1985, è approvata per quanto concerne l'espansione e la specializzazione nel settore della trasformazione della carne e l'adattamento della capacità di macellazione dei suini, fatte salve le riserve di cui sopra.

*Articolo 2*

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 130 del 16. 5. 1985, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 106 del 28. 4. 1979, pag. 46.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1986

recante approvazione di una modifica del programma relativo al miglioramento delle condizioni di commercializzazione del bestiame e di trasformazione dei prodotti di origine animale in Scozia in applicazione del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(86/167/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1247/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il governo del Regno Unito ha presentato, il 30 aprile 1985, una modifica del programma relativo al miglioramento delle condizioni di commercializzazione del bestiame e di trasformazione dei prodotti di origine animale in Scozia, approvata con decisione 79/954/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>, ed ha comunicato, il 4 settembre 1985, informazioni supplementari;

considerando che tale modifica è volta a proseguire l'azione di ammodernamento, razionalizzazione e ampliamento degli impianti di commercializzazione e di trasformazione di:

- bovini, ovini e suini,
- uova e pollame, nonché conigli e selvaggina di penna,
- sottoprodotti,
- latte e prodotti lattiero-caseari,
- cacciagione,

nonché di ammodernamento e di ampliamento degli impianti di congelazione, dei depositi frigoriferi, delle attrezzature che consentono un risparmio di energia e delle strutture di commercializzazione, allo scopo di adeguare le tecniche di trasformazione e di commercializzazione alle esigenze del mercato; che essa costituisce, pertanto, un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che, per quanto concerne i mercati in cui il bestiame viene venduto all'asta e la razionalizzazione dei macelli, i progetti possono beneficiare dell'aiuto comunitario soltanto qualora gli impianti previsti comportino la creazione di stabilimenti di dimensioni ottimali e più efficienti;

considerando che, quando la modifica concerne il latte e i prodotti lattiero-caseari, l'approvazione non tiene conto della parte che riguarda l'utilizzazione di latte di vacca;

considerando che i progetti che riguardano l'industria degli alimenti per gli animali di compagnia non possono beneficiare degli aiuti tranne qualora vengano fornite ulteriori informazioni da cui risulti la loro conformità al disposto del regolamento (CEE) n. 1932/84 del Consiglio<sup>(4)</sup>;

considerando che, quando la modifica concerne la costruzione e l'ammodernamento di depositi frigoriferi, i progetti possono essere approvati soltanto per la parte che riguarda gli impianti di trasformazione e di commercializzazione, ad esclusione degli impianti per il magazzinaggio di prodotti dell'intervento;

considerando che la modifica è corredata delle informazioni particolareggiate elencate nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, da cui risulta in misura sufficiente che gli obiettivi di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento possono essere realizzati nel settore; che il periodo di tempo previsto per la realizzazione del nuovo programma non supera il periodo fissato nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), di detto regolamento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La modifica del programma relativo al miglioramento delle condizioni di commercializzazione del bestiame e di trasformazione dei prodotti di origine animale in Scozia, presentata dal governo del Regno Unito il 30 aprile 1985 a norma del regolamento (CEE) n. 355/77, e per la quale sono state comunicate ulteriori informazioni il 4 settembre 1985, è approvata, fatte salve le riserve formulate nei considerando che precedono.

<sup>(1)</sup> GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 130 del 16. 5. 1985, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 289 del 16. 11. 1979, pag. 40.<sup>(4)</sup> GU n. L 180 del 7. 7. 1984, pag. 1.

*Articolo 2*

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 9 aprile 1986

**recante approvazione di un nuovo programma relativo al settore delle carni suine e industrie connesse in Irlanda, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio**

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(86/168/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1247/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che il governo irlandese ha notificato, il 30 aprile 1985, un nuovo programma relativo al settore delle carni suine e industrie connesse, approvato con decisione 80/408/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>, ed ha comunicato, il 18 ottobre 1985, ulteriori informazioni;

considerando che la suddetta modifica concerne la riorganizzazione, l'ammodernamento e il rinnovo di impianti di macellazione dei suini e di stabilimenti per la lavorazione delle carni in Irlanda, per dare nuovo slancio all'industria e favorire l'introduzione di nuove tecniche e, pertanto, assicurare agli allevatori un reddito equo e stabile; che tale modifica costituisce quindi un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che i progetti che riguardano le norme igieniche e l'ambiente possono beneficiare dell'aiuto comunitario; che, d'altra parte, una volta ultimati, gli stabilimenti per la macellazione di suini - di nuova costruzione o ristrutturati - devono possedere una capacità di 200 000 suini all'anno e possono beneficiare dell'aiuto soltanto qualora, contemporaneamente, possiedano una determinata proporzione di capacità non razionalizzata e il tasso medio di utilizzazione di detto potenziale dopo tre anni dal completamento del progetto risulti pari ad almeno il 60 % delle capacità tecniche, calcolate sulla base di 1 800 ore di lavoro annue;

considerando che i progetti concernenti l'installazione di impianti di refrigerazione possono beneficiare degli aiuti

soltanto qualora i depositi frigoriferi siano collegati con gli impianti di lavorazione o di commercializzazione;

considerando che il nuovo programma è corredato di informazioni particolareggiate sufficienti, richieste ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, da cui risulta che gli obiettivi di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento possono essere realizzati per quanto riguarda il settore delle carni suine in Irlanda; che il calendario previsto per la realizzazione del programma non supera i limiti di tempo previsti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del suddetto regolamento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il nuovo programma relativo al settore delle carni suine e industrie connesse, comunicato il 30 aprile 1985 dal governo irlandese a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 e per il quale sono state fornite informazioni supplementari il 18 ottobre 1985, è approvato, fatte salve le riserve formulate nei considerando che precedono.

*Articolo 2*

La Repubblica di Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 130 del 16. 5. 1985, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 97 del 15. 4. 1980, pag. 57.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 9 aprile 1986****recante approvazione di un addendum al programma relativo al settore delle sementi e dei materiali di moltiplicazione del Land Baviera, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio****(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)**

(86/169/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1247/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che il 20 giugno 1985 il governo della Repubblica federale di Germania ha comunicato un addendum al programma approvato con la decisione 80/1049/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>, relativo al settore delle sementi e dei materiali di moltiplicazione del Land Baviera ;

considerando che il suddetto addendum deve consentire di continuare a perseguire gli obiettivi fissati dal programma scaduto, come la razionalizzazione e l'ammmodernamento degli impianti di raccolta, di condizionamento, di magazzinaggio e d'imballaggio, per adattare gli impianti stessi alla domanda di sementi e di materiali di moltiplicazione di qualità superiore e per rendere meno oneroso il lavoro dei produttori ;

considerando che l'addendum fornisce in quantità sufficiente i dati di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, che dimostrano che gli obiettivi di cui all'articolo 1 di detto regolamento possono essere raggiunti per il

settore delle sementi e dei materiali di moltiplicazione del Land Baviera ; che il termine fissato per la realizzazione dell'addendum al programma non supera il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), di detto regolamento ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agricole,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

L'addendum al programma relativo al settore delle sementi e dei materiali di moltiplicazione del Land Baviera, comunicato il 20 giugno 1985 dal governo della Repubblica federale di Germania conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato.

*Articolo 2*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 130 del 16. 5. 1985, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 308 del 19. 11. 1980, pag. 9.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1986

relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie nel 1985 nella Repubblica federale di Germania, conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(86/170/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole<sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando che il governo federale tedesco ha notificato, conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 797/85, e all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative elencate nell'allegato della presente decisione;

considerando che, a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 797/85 per quanto riguarda il periodo 1° aprile — 31 dicembre 1985, ed a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE per quanto riguarda il periodo 1° gennaio — 31 marzo 1985, la Commissione è tenuta a decidere se, sotto il profilo della compatibilità delle summenzionate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative con le norme del regolamento (CEE) n. 797/85 e della direttiva 72/159/CEE, e tenuto conto degli obiettivi di detto regolamento e di detta direttiva, nonché della necessaria coerenza tra le varie misure, sussistano i presupposti per un intervento finanziario della Comunità;

considerando che le suddette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative rispondono agli obiettivi del regolamento (CEE) n. 797/85 e che pertanto, tenuto conto della loro conformità alle norme di tale regolamento, le condizioni per una partecipazione della Comunità al finanziamento delle misure che sono ammesse a beneficiare del regolamento stesso sono soddisfatte per il periodo 1° aprile — 31 dicembre 1985;

considerando che, a norma dell'articolo 3 della direttiva 84/140/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1984, che modifica le direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE

in materia di strutture agrarie<sup>(3)</sup>, le spese sostenute dagli Stati membri per la concessione, dopo il 29 febbraio 1984, di aiuti per l'attuazione dei piani di miglioramento aziendale saranno imputabili al FEAOG, sempreché le loro caratteristiche e i criteri per la loro assegnazione siano conformi a quelli che il Consiglio, nel futuro regolamento relativo al miglioramento delle strutture agrarie, adotterà per l'esecuzione di piani di miglioramento materiale delle aziende;

considerando che le succitate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative soddisfano alle condizioni prescritte per l'intervento finanziario della Comunità anche per quanto riguarda il periodo 1° gennaio — 31 marzo 1985 e per quanto riguarda le misure ammesse a beneficiare del regolamento (CEE) n. 797/85;

Considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, elencate nell'allegato della presente decisione e notificate dal governo federale tedesco conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 e alla direttiva 72/159/CEE, soddisfano, alle condizioni previste per l'intervento finanziario della Comunità nel 1985, le misure ammesse a beneficiare dal citato regolamento.

*Articolo 2*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 72 del 15. 3. 1984, pag. 24.

*ALLEGATO***Elenco delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, applicate nel 1985 nella Repubblica federale di Germania, che formano oggetto della presente decisione**

I. Principi del 7 maggio 1985 per l'incentivazione degli investimenti nelle aziende agricole individuali e per la promozione dell'insediamento rurale.

**II. Länder****BAVIERA**

- Direttive del 3 gennaio 1983 sulle condizioni particolari cui è subordinata l'incentivazione finanziaria conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, della legge sull'incentivazione dell'agricoltura bavarese (associazioni per l'uso collettivo di macchinario);
- Direttive del 29 marzo 1978 per l'incentivazione del risanamento di villaggi, nel testo modificato del 1° ottobre 1983;
- Direttive del 17 febbraio 1984 e dell'ottobre 1985 per i crediti agricoli del Land;
- Direttive per l'incentivazione delle misure per la conservazione dell'ambiente naturale (parti B e C) nella versione modificata del 1° agosto 1985;
- Direttive sull'incentivazione degli investimenti volti a ridurre i danni causati dallo stoccaggio dello stallatico del 28 giugno 1984.

**BADEN-WÜRTTEMBERG**

- Direttive del 2 luglio 1984 sulla promozione di associazioni per l'uso collettivo di macchinario agricolo e la cooperazione interaziendale;
- Direttive del 2 novembre 1984 per l'incentivazione degli investimenti aziendali — programma regionale;
- Direttive del 20 ottobre 1981 concernenti gli aiuti per l'ammodernamento dei vigneti.

**AMBURGO**

Direttive del 2 giugno 1985 per la concessione di contributi agli investimenti a favore delle aziende agricole.

**ASSIA**

- Direttive dell'8 marzo 1985 per la concessione di contributi del Land ad associazioni d'incentivazione della tecnica agraria;
- Direttive dell'8 settembre 1983 per l'incentivazione di progetti comuni tecnico-agrari.

**BASSA SASSONIA**

- Direttive sull'incentivazione di associazioni per l'uso collettivo di macchinario, nel testo del 10 ottobre 1979;
- Direttive del 28 settembre 1984 per il risanamento dei villaggi;
- Direttive dell'8 maggio 1985 recanti sovvenzioni alle aziende per provvedimenti antinquinamento.

**RENANIA-PALATINATO**

- Decisione del 3 aprile 1984 sull'incentivazione di associazioni per l'uso collettivo di macchinario e la cooperazione interaziendale.

**SAAR**

- Decisione del 5 giugno 1973 sull'incentivazione della coopeazione interaziendale in agricoltura;
- Direttive del 1° settembre 1972, nel testo del 17 dicembre 1984, relative alla concessione di contributi in conto interesse per la promozione dell'agricoltura.

**SCHLESWIG-HOLSTEIN**

- Direttive del 3 novembre 1982 sull'incentivazione di associazioni per l'uso collettivo razionale di macchinario agricolo (associazioni per l'uso collettivo di macchinario);
- Direttive del 2 aprile 1981, nel testo del 17 dicembre 1982, per l'incentivazione di opere edilizie in aziende dedite all'allevamento bovino e suino.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 9 aprile 1986****recante approvazione di un addendum al programma relativo alla commercializzazione dei prodotti orticoli in Danimarca, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio****(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)****(86/171/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1247/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che il 22 luglio 1985 il governo danese ha comunicato un addendum al programma approvato con la decisione 80/1325/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>, relativo alla commercializzazione dei prodotti orticoli in Danimarca ed ha fornito informazioni complementari il 18 e il 26 ottobre 1985;

considerando che il suddetto addendum deve consentire di continuare a perseguire gli obiettivi fissati nel programma, relativi

- alla creazione di unità di commercializzazione di dimensioni maggiori (centri di vendita ed aste), dotate di impianti di calibratura, di condizionamento, di imballaggio e di refrigerazione,
- al deposito temporaneo,
- al trasporto specializzato,
- alla promozione delle vendite,

per adattare maggiormente l'offerta alla crescente concentrazione delle domanda, per organizzare meglio le esportazioni e migliorare così la situazione del settore dei prodotti orticoli, la valorizzazione di detti prodotti ed i redditi dei produttori;

considerando che l'addendum fornisce in quantità sufficiente i dati di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, che dimostrano che gli obiettivi di cui all'articolo 1 di detto regolamento possono essere raggiunti nel settore della produzione di ortofruttili; che il termine fissato per l'attuazione dell'addendum non supera il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), di detto regolamento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agricole,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'addendum al programma relativo alla commercializzazione dei prodotti orticoli, comunicato dal governo danese il 22 luglio 1985 conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato.

*Articolo 2*

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 130 del 16. 5. 1985, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 380 del 31. 12. 1980, pag. 19.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 9 aprile 1986****recante approvazione di un programma relativo al settore delle sementi in Danimarca, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio****(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)****(86/172/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1247/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che il 20 giugno 1985 il governo danese ha comunicato un addendum al programma approvato con la decisione 79/652/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>, relativo al settore delle sementi in Danimarca ed ha fornito informazioni complementari il 18 e il 26 ottobre 1985;

considerando che il suddetto addendum deve consentire di continuare a perseguire gli obiettivi fissati nel programma scaduto, relativi alla razionalizzazione, alla meccanizzazione, all'aumento dell'efficienza e all'ampliamento di impianti per il trattamento delle sementi, in particolare sementi di graminacee, sementi orticole e semi oleaginosi (colza), per adeguare la commercializzazione di tali prodotti alle esigenze di mercato in materia di qualità, quantità e forma dell'offerta;

considerando che l'addendum fornisce in quantità sufficiente i dati di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, che dimostrano che gli obiettivi di cui all'articolo 1 di detto regolamento possono essere raggiunti nel

sette della produzione delle sementi sopraelencate; che il termine fissato per l'attuazione del programma non supera il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), di detto regolamento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agricole,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'addendum al programma relativo al settore delle sementi in Danimarca, comunicato dal governo danese il 20 giugno 1985 e completato il 18 e 26 ottobre 1985, è approvato.

*Articolo 2*

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 130 del 16. 5. 1985, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 186 del 24. 7. 1979, pag. 40.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1986

recante approvazione di una modifica al programma regionale per l'Irlanda del Nord, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(86/173/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1247/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che il 3 maggio 1985 il governo del Regno Unito ha presentato una modifica al programma regionale per l'Irlanda del Nord, approvato con la decisione 80/174/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>, e che il 20 agosto, il 2 settembre e il 23 ottobre 1985 ha fornito informazioni supplementari;

considerando che detta modifica riguarda la prosecuzione dell'ammodernamento, della razionalizzazione, dell'ampliamento degli impianti di commercializzazione, di trasformazione, di magazzinaggio per:

- carni bovine, ovine e suine,
- uova e pollame,
- sottoprodotti,
- latte e prodotti lattiero-caseari,
- depositi frigoriferi,
- cereali e foraggi,
- prodotti dell'orticoltura e della floricoltura,
- patate,
- sementi,
- lino,

al fine di continuare il perfezionamento delle tecniche di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti trasformati e commercializzati e di accrescere al massimo, in tal modo, il valore aggiunto dei prodotti di

base; che ciò costituisce un programma, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che per il latte ed i prodotti lattiero-caseari l'approvazione non tiene conto della parte concernente l'utilizzazione del latte di vacca;

considerando che se i progetti relativi ai cereali e ai foraggi possono usufruire dell'aiuto comunitario nel quadro del regolamento (CEE) n. 1943/81 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2001/85<sup>(5)</sup>, l'approvazione della modifica non riguarda detti progetti, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che, per i progetti intesi all'aumento della capacità di trasformazione per i prodotti ortofrutticoli, l'approvazione della modifica riguarderà soltanto i progetti concernenti anzitutto la trasformazione di prodotti di base originari dell'Irlanda del Nord;

considerando che i veicoli per la consegna o la distribuzione dei prodotti finali non possono usufruire del finanziamento comunitario come pure gli impianti a livello di vendita al dettaglio;

considerando che per i depositi frigoriferi l'approvazione della modifica riguarda soltanto la parte connessa con gli impianti di trasformazione e di commercializzazione e che detti depositi non possono essere destinati al magazzinaggio di prodotti all'intervento;

considerando che la modifica proposta fornisce in misure sufficienti le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77 (esclusi i prodotti non compresi nell'allegato II, per i quali per il momento non è possibile adottare alcuna decisione), che dimostrano che gli obiettivi di cui all'articolo 1 di detto regolamento possono essere raggiunti nei settori summenzionati; che il periodo previsto per la realizzazione del programma non supera il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento stesso;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agricole,

<sup>(1)</sup> GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 130 del 16. 5. 1985, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 36 del 13. 2. 1980, pag. 32.<sup>(4)</sup> GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 23.<sup>(5)</sup> GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 11.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

La modifica al programma regionale per l'Irlanda del Nord, presentata dal governo del Regno Unito il 3 maggio 1985, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77, in merito alla quale sono state fornite informazioni supplementari il 20 agosto, il 2 settembre e il 23 ottobre 1985, è approvata, fatte salve le riserve di cui sopra.

*Articolo 2*

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---

**DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE****del 9 aprile 1986****che fissa il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti composti destinati al pollame**

(86/174/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 82/957/CEE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando che, finché non saranno determinati metodi comunitari, gli Stati membri non possono, in virtù della direttiva 79/373/CEE, prescrivere o consentire l'indicazione del valore energetico degli alimenti composti per animali, a meno che tale indicazione non fosse prescritta o consentita sul loro territorio al momento dell'adozione della direttiva summenzionata ed esistessero peraltro metodi di calcolo ufficiali;

considerando che l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche consente di calcolare il valore energetico degli alimenti composti destinati al pollame sulla base di un metodo comune a tutti gli Stati membri; che è quindi opportuno adottare questo metodo e renderlo applicabile non solo negli Stati membri che prescrivono o consentono l'indicazione del valore energetico sull'etichetta degli alimenti composti destinati al pollame, ma anche negli Stati membri in cui è necessaria l'adozione di un metodo comunitario per poter prescrivere o consentire detta indicazione;

considerando che, in caso di mancata concordanza fra il risultato del controllo ufficiale del valore energetico e il valore dichiarato dal fabbricante, è opportuno ammettere una tolleranza minima, per compensare gli scarti che

risultano dal campionamento, dall'errore di analisi o dal processo di fabbricazione degli alimenti;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per gli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Qualora, conformemente alle disposizioni previste all'articolo 5, paragrafi 4 e 6, della direttiva 79/373/CEE, sia dichiarato il valore energetico degli alimenti composti per il pollame, gli Stati membri prescrivono che detto valore venga calcolato secondo il metodo descritto nell'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e legislative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, entro e non oltre il 30 giugno 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30.<sup>(2)</sup> GU n. L 386 del 31. 12. 1982, pag. 42.

*ALLEGATO***METODO DI CALCOLO DEL VALORE ENERGETICO DEGLI ALIMENTI COMPOSTI DESTINATI AL POLLAME****1. Metodo di calcolo ed espressione del valore energetico**

Il valore energetico degli alimenti composti destinati al pollame è calcolato secondo la formula che segue, in base alle percentuali di alcuni componenti analitici degli alimenti; il valore è espresso in megajoules (MJ) di energia metabolizzabile (EM), corretta in azoto, per chilogrammo di alimento composto:

$$\text{MJ/kg di EM} = 0,1551 \times \% \text{ proteina greggia} + 0,3431 \times \% \text{ sostanze grasse gregge} + 0,1669 \times \% \text{ amido} + 0,1301 \times \% \text{ zuccheri totali (espressi in saccarosio)}$$

**2. Tolleranze applicabili ai valori dichiarati**

Se, a seguito dei controlli ufficiali prescritti all'articolo 12, si constata una differenza di valore energetico dell'alimento in più o in meno fra il risultato del controllo e il valore energetico dichiarato, viene applicata una tolleranza minima di 0,4 MJ/kg di EM.

**3. Espressione del risultato**

Previa applicazione della formula suindicata, il risultato ottenuto è approssimato al primo decimale.

**4. Metodi di prelievo dei campioni e metodi d'analisi da applicare**

Il prelievo del campione dell'alimento composto e il dosaggio dei tenori dei componenti analitici impiegati nel metodo di calcolo sono effettuati rispettivamente secondo i metodi di prelievo dei campioni e i metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali.

Si devono applicare:

- per il dosaggio delle sostanze grasse gregge: il metodo B, modificato dalla direttiva 84/4/CEE della Commissione <sup>(1)</sup>;
- per il dosaggio dell'amido: il metodo polarimetrico di cui alla direttiva 72/199/CEE della Commissione <sup>(2)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 15 del 18. 1. 1984, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU n. L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 9 aprile 1986

**recante approvazione di un programma relativo al settore delle sementi e dei materiali di moltiplicazione del Land Renania-Palatinato, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio**

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(86/175/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1247/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il 14 giugno 1985 il governo della Repubblica federale di Germania ha comunicato il programma relativo al settore delle sementi e dei materiali di moltiplicazione del Land Renania-Palatinato;

considerando che il suddetto programma ha come obiettivi la razionalizzazione e l'ammodernamento degli impianti di raccolta, di condizionamento, di magazzino e d'imballaggio per adattare gli impianti stessi alla domanda di sementi e di materiali di moltiplicazione di qualità superiore e per rendere meno oneroso il lavoro dei produttori; che esso costituisce un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che l'addendum fornisce in quantità sufficiente i dati di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, che dimostrano che gli obiettivi di cui all'articolo 1 di detto regolamento possono essere raggiunti per il settore delle sementi e dei materiali di moltiplicazione del Land Renania-Palatinato; che il termine fissato per la

realizzazione dell'addendum al programma non supera il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), di detto regolamento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agricole,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il programma relativo al settore delle sementi e dei materiali di moltiplicazione del Land Renania-Palatinato, comunicato il 14 giugno 1985 dal governo della Repubblica federale di Germania conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato.

*Articolo 2*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 130 del 16. 5. 1985, pag. 1.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 9 aprile 1986

**recante approvazione di un addendum al programma relativo alla commercializzazione del lino in Francia, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio**

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(86/176/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad una azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1247/85<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 5 e 6, lettera f),considerando che il 18 giugno 1985 il governo francese ha comunicato un addendum al programma approvato con la decisione 80/1314/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>, relativo alla trasformazione e alla commercializzazione del lino ;

considerando che il suddetto addendum riguarda soltanto l'industria di stigliatura del lino in Francia ; che esso è inteso a consentire che in questo settore si continuino a perseguire gli obiettivi fissati nel programma ormai scaduto, relativi

- all'ammodernamento della stigliatura classica,
- all'adattamento della fibra all'ammodernamento delle industrie a monte,
- al miglioramento delle condizioni di commercializzazione delle fibre di lino ;

considerando che l'addendum fornisce in quantità sufficiente i dati di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, che dimostrano che gli obiettivi di cui all'articolo 1 di detto regolamento possono essere raggiunti nel settore del lino ; che il termine fissato per la realizzazione

dell'addendum non supera il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), di detto regolamento ;

considerando che l'addendum non contiene informazioni sufficienti quanto agli investimenti destinati a valorizzare i sottoprodotti elencati nell'addendum stesso e che, di conseguenza, per il momento non si può prendere una decisione a favore di detti sottoprodotti ;

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agricole,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

L'addendum al programma relativo alla trasformazione e alla commercializzazione del lino, comunicato dal governo francese il 18 giugno 1985 conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato, salvo la parte relativa ai sottoprodotti.

*Articolo 2*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 130 del 16. 5. 1981, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 380 del 31. 12. 1980, pag. 7.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 9 aprile 1986

**relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie nei Paesi Bassi,  
conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio**

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(86/177/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,

considerando che, conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 797/85, il governo olandese ha notificato la decisione n. 352 del 5 settembre 1985 del comitato direttivo della fondazione che gestisce il Fondo per lo sviluppo e il risanamento dell'agricoltura, recante adozione del decreto relativo al miglioramento delle strutture agrarie, nonché la decisione n. 356 del 5 dicembre 1985, recante adozione del decreto relativo al miglioramento delle strutture agrarie ;

considerando che, conformemente all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 797/85, la Commissione è tenuta a decidere se, sotto il profilo della conformità delle suddette decisioni nn. 352 e 356 al succitato regolamento, e tenuto conto degli obiettivi di quest'ultimo e della necessaria coerenza tra le varie misure, ricorrano i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che l'azione comune istituita con regolamento (CEE) n. 797/85 ha come principale obiettivo di contribuire, mediante un regime di aiuti agli investimenti, all'evoluzione delle strutture agrarie e, più particolarmente, ad un miglioramento dei redditi agricoli, nonché delle condizioni di vita, di lavoro e di produzione nelle aziende agricole ;

considerando che il regime degli aiuti agli investimenti previsto dagli articoli 4, 5, 11 e 12 della decisione n. 352, modificata dalla decisione n. 356, può essere considerato, allo stadio attuale dell'evoluzione della politica agraria comune, come un regime di aiuti conforme agli obiettivi del regolamento (CEE) n. 797/85 ;

considerando, però, che la Commissione si riserva il diritto di procedere ad una verifica di questa valutazione ad uno stadio ulteriore ;

considerando che l'aiuto specifico concernente il primo insediamento dei giovani agricoltori previsto dall'articolo

14 della decisione n. 352, modificata dalla decisione n. 356, risponde alle condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 797/85 ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

1. La decisione n. 352 del comitato direttivo della fondazione che gestisce il Fondo per lo sviluppo e il risanamento dell'agricoltura, recante adozione del decreto relativo al miglioramento delle strutture agrarie, modificata dalla decisione n. 356 del 5 dicembre 1985, soddisfa alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune descritta all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 797/85.

2. Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti, la partecipazione finanziaria della Comunità è limitata agli aiuti concessi entro il 31 dicembre 1986.

*Articolo 2*

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

(<sup>1</sup>) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 1191/86 della Commissione, del 23 aprile 1986, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 107 del 24 aprile 1986)*

Pagina 43, allegato II, punto 2, lettera c):

colonna 5° mese:

- in Spagna (Esc): *anziché*: « 0,00 »,  
*leggi*: « 5 749,16 ».
- in Portogallo (Esc): *anziché*: « 5 749,16 »,  
*leggi*: « 0,00 ».
- 

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 1282/86 della Commissione, del 30 aprile 1986, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 114 del 1° maggio 1986)*

Pagina 38, allegato II, punto 2, lettera c):

colonna 5° mese:

- in Spagna (Esc): *anziché*: « 0,00 »,  
*leggi*: « 6 123,77 ».
- in Portogallo (Esc): *anziché*: « 6 123,77 »,  
*leggi*: « 0,00 ».

colonna 4° mese:

- in Spagna (Esc): *anziché*: « 0,00 »,  
*leggi*: « 6 014,35 ».
- in Portogallo (Esc): *anziché*: « 6 014,35 »,  
*leggi*: « 0,00 ».
-

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 1362/86 della Commissione, del 6 maggio 1986, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 118 del 7 maggio 1986)*

Pagina 22, allegato II, punto 2, lettera c):

colonna 4° mese:

- in Spagna (Esc): *anziché*: • 0,00 •,  
*leggi*: • 5 942,37 •.
- in Portogallo (Esc): *anziché*: • 5 942,37 •,  
*leggi*: • 0,00 •.

colonna 5° mese:

- in Spagna (Esc): *anziché*: • 0,00 •,  
*leggi*: • 6 062,17 •.
- in Portogallo (Esc): *anziché*: • 6 062,17 •,  
*leggi*: • 0,00 •.
-

CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP—CEE

SECONDA CONVENZIONE ACP—CEE DI LOMÉ

(firmata il 31 ottobre 1979)

TESTI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE AGRICOLA E RURALE

*Volume I* 1. 1. 1983-31. 12. 1983  
Atti del Consiglio dei ministri ACP—CEE  
Decisioni del Comitato degli ambasciatori ACP—CEE

60 pagine  
BX-42-84-153-II-C ISBN 92-824-0202-9  
Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:  
100 FB 3 100 Lit

*Volume II* 1. 1. 1984-31. 12. 1984  
Bilancio del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (1984)

10 pagine  
BX-43-85-426-II-C ISBN 92-824-0244-4  
Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:  
100 FB 3 100 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Lussemburgo